



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

AL SERVIZIO DI FACTORING E IMPRESE: 35 ANNI INSIEME

Milano, 9 ottobre 2023

Ns. Rif.: 243/23/VD

Servizio Regolamentazione e Analisi  
Macroprudenziale  
Divisione Bilanci e segnalazioni  
Via delle Quattro Fontane, 121-123  
00184 Roma  
Email: [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

**Oggetto: Consultazione in materia di segnalazioni di vigilanza delle banche e degli intermediari vigilati**

Egregi Signori,

Questa Associazione ha esaminato i documenti per la consultazione pubblicati da codesta Banca l'11 luglio u.s. e recanti l'aggiornamento delle Circolari nn. 272, 115, 217, 189, 148, 286 e 154 della Banca d'Italia che disciplinano le segnalazioni di vigilanza delle banche, degli intermediari finanziari, degli Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica, delle società di intermediazione mobiliare e degli organismi di investimento collettivo del risparmio e si pregia di fornire di seguito le proprie osservazioni.

Nella lettura degli aggiornamenti proposti, l'attenzione degli operatori del factoring si è soffermata in particolare sull'introduzione, nella Circolare n. 217, di due nuove voci che la nota illustrativa descrive come "[...] voci sugli acquisti e cessioni di finanziamenti necessarie per l'analisi dell'andamento operativo e della rischiosità degli intermediari ex art. 106 TUB specializzati nell'acquisto e gestione di esposizioni deteriorate, analoghe a quelle già richieste alle banche".

Nello specifico, sono introdotte le seguenti voci:

Voce: 58242 CESSIONI DI FINANZIAMENTI

Voce: 58244 ACQUISTI DI FINANZIAMENTI

Nella descrizione di tali voci riportata nella bozza di aggiornamento della Circolare n. 217, tuttavia, non appare evidente il riferimento all'acquisto e alla gestione di esposizioni deteriorate, riferendosi invece (rispettivamente) a "le cessioni (pro solvendo e pro soluto) di finanziamenti realizzate nel periodo di riferimento, distintamente a seconda che comportino o meno la cancellazione dei finanziamenti dalle voci pertinenti dell'attivo" e a "gli acquisti di finanziamenti oggetto di iscrizione nell'attivo effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione".

Si suggerisce di **chiarire se la cessione di finanziamenti oggetto di rilevazioni nelle suddette voci, per gli intermediari ex art. 106, debba essere filtrata per le sole esposizioni deteriorate** (come suggerito dalla nota illustrativa).

Inoltre, nel caso specifico del factoring, si fa presente che, nel settore, sono frequenti operazioni di ricesione di crediti commerciali, acquistati dalla clientela, nei confronti di altri intermediari.



Tali operazioni, tipicamente finalizzate a soddisfare esigenze di funding o di gestione del portafoglio e dei rischi connessi da parte dell'intermediario cedente, non si configurano come cessioni "di finanziamenti" (restando tipicamente l'anticipo concesso al cedente originario – il fornitore – in capo all'intermediario ri-cedente) ma di fatto come una cessione degli "asset" sottostanti a tale finanziamento (i crediti verso i debitori – gli acquirenti). Sovente, tali operazioni assumono la forma di un vero e proprio contratto di factoring fra l'intermediario cedente e quello cessionario.

In merito all'eventuale trattamento di tali operazioni nelle voci in esame, si osserva che:

- Nel manuale BCE in materia di "balance sheets statistics" (Manual on MFI balance sheet statistics, pag. 54) è precisato quanto segue: *"Factoring operations should be recorded at the value of the invoice less the discount retained as collateral (as per example A below), as opposed to fair valuation as allowed under international accounting standards"*. Il passaggio sembra richiamare l'ammontare effettivamente erogato al cliente più che il valore contabile dell'esposizione secondo i principi contabili internazionali che, giova ricordarlo, chiedono di imputare l'esposizione al debitore ceduto, per il prezzo convenuto per la cessione, nel caso di operazioni di factoring pro soluto che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi e i benefici del credito ceduto ovvero al cliente, per l'anticipazione erogata, negli altri casi (l'anticipo erogato e il valore di bilancio, quindi, non necessariamente coincidono).
- Le voci 58242 e 58244, nella bozza di aggiornamento della Circolare 217, sono incluse nella Sottosezione 7 – Cartolarizzazioni.

Appare sostenibile, in questa approssimazione, l'esclusione delle suddette operazioni di ricesione di crediti fra intermediari dalla segnalazione delle voci 58242 e 58244. Sarebbero invece incluse, secondo tale impostazione, le operazioni in cui viene ceduto interamente il contratto con il cedente e, in tale ambito, la relativa anticipazione ovvero "il finanziamento".

Si evidenzia tuttavia come, solo per le banche che effettuano la segnalazione dei cd. "BSI – Balance Sheets Items", una impostazione che escluda dalla segnalazione tali operazioni potrebbe generare disallineamenti nei controlli formali in cui le voci 58242 e 58244 sono inserite (ad es. nel caso del reporting TLTRO).

In considerazione di quanto sopra, si chiede quindi di **chiarire**:

- Se le operazioni di ricesione di crediti fra intermediari sia che rientrino nella legge 52 del factoring sia che non vi rientrino (diverse dalle cartolarizzazioni) debbano essere incluse nella segnalazione delle voci 58242 e 58244;**
- E quindi se il riferimento della segnalazione nelle voci 58242 e 58244 debba essere l'anticipo erogato al cliente indipendentemente dalla intestazione in bilancio dell'esposizione ovvero l'esposizione di bilancio, indipendentemente dall'anticipazione erogata al cliente.**

Ringraziando per l'attenzione prestata alle osservazioni formulate, questa Associazione resta a disposizione per eventuali ulteriori confronti o chiarimenti su quanto sopra esposto.

Cordiali saluti

Assifact